



Comune di TORRI in Sabina

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049
tel. 0765/62004 - fax 0765/62012
e-mail : areatecnica@comune.torriinsabina.ri.it - PEC : protocollo@pec.comune.torriinsabina.ri.it

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

determinazione del responsabile dei servizi tecnici n. **12** del **27.01.2025**

OGGETTO : liquidazione spese legali
sentenza n. cronol. 153/2024 del 19.03.2024 – proc. R.G.N. 5/2022
Giudice di Pace di POGGIO MIRTETO
Molini Popolari Riuniti Ellera-Umbertide soc. coop. agr.

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
Si attesta la copertura finanziaria della spesa di € con imputazione
sull'intervento del Bilancio
Impegno

TORRI in Sabina, li 27.01.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. MARCHEGIANI Simone)
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

EMESSI MANDATI : n. del
n. del

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- visto l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
- visto l'art. 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi:
- vista la deliberazione di G.M. n. 03 del 24.01.2017 con la quale è stato nominato il geom. RONCARA' Luciano responsabile unico del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50;
- visto il provvedimento del Sindaco in data 20.10.2021 prot. n. 5512 con il quale è stato nominato il responsabile dei servizi tecnici;
- vista la memoria ex art. 18 L. 689/1981, acquisita in data 06.06.2017 al n. 3179 di prot., con la quale la soc. coop. agricola M.P.R. Molini Popolari Riuniti Ellera – Umbertide con sede in CORCIANO (PG) Fraz. Ellera - Piazza Solidarietà, n. 2, in persona del legale rappresentante, Sig. RICCI Dino, domiciliato in PERUGIA (PG) – Piazza Piccinino, n. 10 presso l'Avv. TASCINI Valeriano, con la quale veniva proposto ricorso avverso il verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 02/SAIAPZ/2017 del 17.03.2017, redatto dal servizio SAIAPZ della ASL RIETI regolarmente notificato in data 08.05.2017, con il quale, a seguito dei rapporti di prova eseguiti dal Servizio Zooprofilattico Sperimentale di ROMA comunicati in relazione al risultato delle analisi n. 3171 del 20.02.2017, è stata contestata la violazione dell'art. 17 della L. 281/63, sanzionata dall'art. 22 comma 1 della Legge 15.02.1963, n. 281, avendo riscontrato la presenza di aflatossina B-1 in concentrazione superiore a quanto previsto dalla normativa vigente nel mangime denominato MIX GAGGIOLI prodotto dalla ditta Molini Popolari Riuniti Ellera – Umbertide;
- atteso che i suindicati illeciti venivano accertati presso l'azienda agricola CAROSI Luca con sede in Via Sant'Agata, n. 41 – TORRI in Sabina (RI);
- che con il predetto verbale veniva comminata la sanzione di € 3.098,74;
- che con nota prot. com. n. 3853 del 11.07.2017, la memoria difensiva sopra richiamata, unitamente al verbale di accertamento della ASL RIETI, dei risultati delle analisi dei campioni, del verbale di prelievo degli stessi, delle etichette del mangime prelevato e della fattura di acquisto, relativa al lotto, veniva inviata alla ASL RIETI – Area Coordinamento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, per le controdeduzioni di competenza;
- vista la nota prot. n. 19863 del 23.04.2018 acquisita in data 24.04.2018 al n. 2224, con la quale la ASL RIETI – U.O.C. S.A.I.A.P.Z. in ordine al ricorso presentato dalla Soc. Coop. Agricola M.P.R. Molini Popolari Riuniti Ellera – Umbertide, sopra richiamato, comunicava che lo stesso può essere accolto esclusivamente per quanto attiene all'uso improprio del mangime complementare per suini, bovini MIX GAGGIOLI utilizzato per l'alimentazione delle vacche da latte, come dichiarato dal Sig. CAROSI Luca responsabile dell'azienda agricola oggetto di controllo sanitario, in quanto tutti gli altri elementi contestati non invalidano comunque l'esito delle analisi, visto che anche il campione in contraddittorio confezionato al momento dello scarico del mangime dal trasportatore (*in sacchetti di plastica e senza alcuna certificazione di come il campione stesso fosse stato confezionato*) anch'esso analizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di ROMA ha dato lo stesso esito non regolamentare;
- vista l'ordinanza ingiunzione n. 53/2021 – prot. n. 6022 del 20.11.2021 emessa dal responsabile del servizio del Comune di TORRI in Sabina con la quale veniva determinata in € 1.549,37 (euro millecinquecentoquarantanove//37) la somma dovuta per la trasgressione di cui al verbale n.

02/SAIAPZ/2017 del 17.03.2017, elevato dalla ASL RIETI nei confronti della soc. coop. agricola M.P.R. Molini Popolari Riuniti Ellera – Umbertide come sopra rappresentata;

- atteso che detta ordinanza ingiunzione veniva regolarmente notificata alla soc. coop. agricola M.P.R. Molini Popolari Riuniti Ellera – Umbertide con sede in CORCIANO (PG) - Fraz. Ellera - Piazza Solidarietà, n. 2, nonché al legale rappresentante, Sig. RICCI Dino ed all'Avv. TASCINI Valeriano del Foro di PERUGIA (PG).

- che avverso detta ordinanza ingiunzione, l'interessato ha presentato opposizione, entro il termine di giorni trenta (30) dalla notificazione della stessa, al Giudice di Pace di POGGIO MIRTETO (RI) con le modalità previste dall'art. 22 della Legge 24.11.1981, n. 689 e dall'art. 98 del D.Lgs 30.12.1999, n. 507, mediante deposito dell'atto presso la Cancelleria del Giudice di Pace.

- che precisamente il ricorso predetto, in data 03.01.2022 veniva depositato dall'Avv. Valeriano TASCINI presso il Giudice di Pace di POGGIO MIRTETO (RI) – R.G. 5/2022;

- vista la sentenza n. 71/2022 pubblicata il 19.03.2024 – R.G. 5/2022 – sentenza cronologico 153/2024 del 19.03.2024 con la quale il Giudice di Pace di POGGIO MIRTETO (RI) ha accolto il ricorso proposto dalla soc. coop. agricola M.P.R. Molini Popolari Riuniti Ellera – Umbertide con sede in CORCIANO (PG) e per l'effetto ha annullato l'ordinanza ingiunzione n. 53/2021 – prot. n. 6022 del 20.11.2021 emessa dal responsabile del servizio del Comune di TORRI in Sabina;

- che con il medesimo provvedimento ha condannato il Comune di TORRI in Sabina al pagamento in favore del ricorrente, come sopra generalizzato, delle spese di lite determinate in complessivi € 629,86 come da prospetto sottostante :

compensi	€ 346,00
spese generali	€ 51,90
totale liquidato	€ 397,90
C.I. 4%	€ 15,92
totale imponibile	€ 413,82
I.V.A. 22%	€ 91,04
spese non immobili	€ 125,00
TOTALE	€ 629,86

- atteso che con nota mail del 09.04.2024 l'Avv. Valeriano TASCINI ha richiesto la liquidazione di dette spese peraltro sollecitate anche con nota pec. del 12.12.2024 acquisita al prot. com. n. 5439;

- ritenuto pertanto di autorizzare il responsabile del servizio finanziario alla liquidazione di detto importo;

- vista la L.R. 05.07.1994, n. 30;

- vista la Legge 24.11.1981, n. 689;

- visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

- vista la deliberazione della giunta comunale n. 26 del 12.03.2014 come modificata dalla deliberazione di giunta comunale n. 25 del 21.03.2017 recante "struttura organizzativa comunale";

- visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

- visto lo Statuto comunale;

- visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune:

DETERMINA

1) – di autorizzare il responsabile del servizio finanziario alla liquidazione, in favore dell'Avv. Valeriano TASCINI con studio in Piazza Piccinino, n. 10 – 06122 - PERUGIA (PG), delle spese di giudizio come appresso determinate

compensi	€ 346,00
spese generali	€ 51,90
totale liquidato	€ 397,90
C.I. 4%	€ 15,92

totale imponibile	€ 413,82
I.V.A. 22%	€ 91,04
<u>spese non immobili</u>	<u>€ 125,00</u>
TOTALE	€ 629,86

in esecuzione della sentenza n. 71/2022 pubblicata il 19.03.2024 – R.G. 5/2022 – sentenza cronologico 153/2024 del 19.03.2024 emessa dal Giudice di Pace di POGGIO MIRTETO (RI) con la quale ha accolto il ricorso proposto dalla soc. coop. agricola M.P.R. Molini Popolari Riuniti Ellera – Umbertide con sede in CORCIANO (PG) e per l'effetto ha annullato l'ordinanza ingiunzione n. 53/2021 – prot. n. 6022 del 20.11.2021 emessa dal responsabile del servizio del Comune di TORRI in Sabina;

2) - di far fronte alla spesa di € 629,86 con imputazione al peg 27 (impegno 90/25) del bilancio corrente;

3) - la presente determinazione viene trasmessa all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

4) - di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità amministrativa - contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 e dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 -(geom. RONCARA' Luciano)
 Firma autografa omessa
 i sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Visto : IL SINDACO
 Firma autografa omessa
 ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993